

**Prestazioni** – Indennità di disoccupazione – Operaio agricolo a tempo determinato – Presupposti - Cancellazione dagli elenchi nominativi OTD – Indennità di disoccupazione agricola per il periodo di cancellazione da detti elenchi – Non spetta – Diritto alla ripetizione dell'indebito - Sussiste.

**Tribunale di Foggia – 28.11.2017 n. 8712 – Avv. De Nicolò - M.G. (Avv. Miccolis) – INPS.**

*In caso di cancellazione dagli elenchi nominativi OTP, viene meno il presupposto per il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, pertanto è legittima la ripetizione dell'INPS di quanto indebitamente versato.*

FATTO e DIRITTO- Parte ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2015 per le giornate indicate in ricorso come operaio agricolo alle dipendenze di un'azienda agricola terza, ha esposto che l'INPS aveva effettuato una trattenuta sull'importo corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione per quell'anno.

Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto ad ottenere l'integrale importo a titolo di indennità di disoccupazione e di condannare l'INPS al pagamento della somma di € 462,69 e alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.

Si è costituito l'INPS assumendo la legittimità del proprio operato.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo e dei verbali d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, all'odierna udienza è stata discussa e decisa con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo.

La domanda è infondata e va rigettata.

Infatti, dalla documentazione prodotta dall'INPS si evince che, a seguito del provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi OTD dell'anno 2013, la cui legittimità è stata confermata con sentenza n.4763/17 di questo Tribunale, è venuto meno il presupposto per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di disoccupazione per l'anno 2014.

Tra l'altro l'INPS ha comunicato alla ricorrente sia il provvedimento di diniego del pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, sia il provvedimento di ripetizione dell'indebito relativo allo stesso anno.

Pertanto, legittimamente l'INPS, in occasione del pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2015, ha operato la trattenuta della somma di € 462,69, pari alla quota di 1/5 dell'indebito

Il ricorso, quindi, va rigettato.

Considerato che in atti vi è la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.

*(Omissis)*

---